


ALBOGATO



COMUNE DI CORATO
(Città Metropolitana di Bari)

**REGOLAMENTO
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 36/2012,
modificato con deliberazione di C.C. n. 39/2022,
modificato con deliberazione di C.C. n. **6**/2024

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento devono intendersi applicabili le norme vigenti.

Art. 2
Soggetto attivo

Soggetto attivo all'addizionale comunale all'IRPEF è il Comune di Corato, che la applica secondo le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni vigenti.

Art. 3
Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'addizionale comunale all'IRPEF sono tutti i contribuenti con domicilio fiscale nel Comune di Corato alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 4
Determinazione dell'aliquota

L'aliquota è unica per tutti gli scaglioni di reddito, con soglia di esenzione e può essere variata, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale.

La deliberazione di determinazione dell'aliquota ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel Portale del Federalismo Fiscale, mediante l'inserimento del testo della stessa e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione stabilite.

Art. 5
Modalità di versamento

Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune servendosi del codice tributo assegnato a seguito dell'emanazione del decreto di cui all'art 1, comma 143 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il versamento è effettuato in acconto e a saldo secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

L'aliquota per la determinazione dell'acconto è quella stabilita sulla base delle aliquote e dell'esenzione vigenti nell'anno precedente.

Art. 6
Liquidazione e accertamento

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 7
Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il 1° gennaio 2024.